



6221/12

21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/01/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TITO GARRIBBA
Dott. FRANCESCO SERPICO
Dott. ARTURO CORTESE
Dott. GIOVANNI CONTI
Dott. GIACOMO PAOLONI

- Presidente - SENTENZA N. 95
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 30081/2011
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ALTOVINO CALOGERO N. IL 22/03/1974

avverso la sentenza n. 3989/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/04/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F.M. IACOVIELLO

che ha concluso per Annullamento senza rinvio perchè il fatto
non sussiste;

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. M. GRADI che insiste;

O S S E R V A

Sull'appello proposto da ALTOVINO CALOGERO avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Genova in data 9-01-2008 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art.335 cp.per avere,per colpa,consentito o,comunque,non impedito,l'uso di vettura sottoposta^a sequestro amministrativo e,concesse le attenuanti generiche,lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione,interamente condonata,la Corte di Appello di Genova,con sentenza in data 28-4-2011,confermava il giudizio di I° grado. Avverso tale sentenza detto imputato ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame,a mezzo del difensore:

- 1)Inosservanza di legge e carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla colpevolezza del ricorrente,in costanza di ragionevole dubbio al riguardo;
- 2)Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione alla non configurabilità del reato a condotta tipica di cui all'art.335 cp. posto che,in tema di omessa custodia colposa di cose sottoposte a sequestro,l'uso della cosa può configurare danneggiamento e deterioramento di tale cosa e non già la distruzione e la sottrazione di essa e,pertanto, condotta non rientrante tra quelle tipiche incriminate dalla norma cit. Il ricorso è fondato e va accolto,alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte di legittimità a S.U. con sentenza del 28-10-2010 n.I963,PG in prec.Di Lorenzo.

Va ribadito,infatti che la condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo,ai sensi dell'art.213 C.d.s., integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal co.4° delle art.cit.e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'art.334 cp.atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale,con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Tale principio di diritto va intuibilmente esteso anche in relazione alla ipotesi di reato colpose ex art.335 cp.come contestata nella specie.




Ne consegue che l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, il che assorbe ogni altra considerazione sollecitata anche nel merito dall'odierno ricorrente.

P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso in Roma, il 17-01-2012

IL CONSIGLIERE EST.



IL PRESIDENTE

